



C/2024/4484

22.7.2024

Ricorso proposto il 3 giugno 2024 – Brasserie Nationale & Munhowen / Commissione

(Causa T-289/24)

(C/2024/4484)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Brasserie Nationale (già Brasserie Funck-Bricher e Brasserie Bofferding) (Bascharage, Lussemburgo), Munhowen SA (Ehlerange, Lussemburgo) (rappresentanti: J.-L. Schiltz, G. Parleani, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il presente ricorso diretto proposto contro la decisione della Commissione europea, del 14 marzo 2024, nella causa Munhowen-Brasserie Nationale/Boissons Heintz, C(2024) 1788 final,
- annullare integralmente la decisione della Commissione europea, del 14 marzo 2024, nella causa Munhowen-Brasserie Nationale/Boissons Heintz, C(2024) 1788 final, con tutte le conseguenze di diritto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del regime linguistico che vizia il procedimento *ab initio*.
2. Secondo motivo, vertente sul mancato rispetto del primo termine previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 per informazione tardiva alle imprese interessate.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei termini procedurali dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004 per comunicazione tardiva della decisione – anche alle imprese interessate.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi dei diritti della difesa, della parità delle armi, della correttezza del procedimento e del legittimo affidamento.
6. Sesto motivo, vertente sulla mancanza di analisi plausibile di un'incidenza sul commercio tra gli Stati membri.
7. Settimo motivo, vertente sulla mancanza di analisi plausibile di un rischio di una incidenza significativa sulla concorrenza nel territorio del Lussemburgo.
8. Ottavo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha erroneamente accettato il rinvio a causa dell'assenza di un sistema di controllo delle concentrazioni a livello nazionale.